286/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80716**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. omissis), nata a omissis (omissis) il omissis e residente a omissis (omissis), in via omissis, n. omissis, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Romina Tibaldi (C.F. BLRMN86H56L719X) del Foro di Velletri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima sito a Velletri, in via dei Fienili, n. 238, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo p.e.c. studiolegaletibaldi@pec.it, mail: avv.rotibaldi@gmail.com;

- *ricorrente* -

CONTRO

- l'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (**INPS**) (C.F. 80078750587), con sede in Roma, in via Ciro il Grande, n. 21 – in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata all'atto di costituzione in giudizio, dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F. NCLFLV62T42H501M, p.e.c. avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it, fax 06.94527726) ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Legale Regionale in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29;

- *resistente* –

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 21.7.2026, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Elisabetta Di Girolamo (per delega orale) per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 27.5.2025, parte ricorrente agisce al fine di ottenere l'accertamento, ai fini dei benefici della contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000, che la

ricorrente è invalida in misura almeno pari al 75%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 19.05.2022 o da quella di giustizia.

1.1. In punto di fatto ha rappresentato:

a. di essere lavoratrice dipendente dal 26.09.2000, ed essere stata assunta come insegnante in una struttura pubblica dal mese di gennaio 2001, come da estratto conto contributivo in allegato;

b. in data 19.05.2022 presentava domanda per il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 75% per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80 l. n. 388 del 2000 (recte: domanda per il riconoscimento di invalidità civile);

c. sino alla data di presentazione del ricorso la ricorrente non è stata convocata ad alcuna visita medico legale pur essendo trascorsi più di tre anni dalla data di presentazione della domanda amministrativa;

d. in data 1.2.2024 è stata presentata domanda all'INPS ai sensi della legge 388/2000 per ottenere il riconoscimento dell'invalidità del 75% per poter beneficiare dei due mesi di contribuzione figurativa;

e. che nel silenzio dell'amministrazione, la ricorrente si vede costretta ad adire la magistratura

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

del Lavoro (recte, contabile) a tutela dei propri interessi;

1.2 In punto di diritto rappresenta che:

I. di avere diritto al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80 l. n. 388 del 2000 in quanto affetta dalle seguenti patologie: "cervicobrachialgia, severa spondilouncoartrosi diffusa con anterolistesi di C4 su C5 di I° e II° con associata inversione della fisiologica lordosi cervicale, lombalgia acuta con episodi di sciatalgia a sinistra, protrusioni discali multiple con ernia foraminale sinistra a livello L4-L5 che determina effetti compressivi sulla radice di L4 omolaterale, protrusione discale minore livello L3 –L4, gonartrosi bilaterale, lesione meniscale complessa a livello del menisco mediale con associata degenerazione meniscale mediale e laterale, rizoartrosi mano destra e maggiore a sinistra con sublussazione trapezio metacarpale, artrosi delle articolazioni interfalangee prossimali e distali e della articolazioni metacarpo falangee, presenza di noduli di Heberden, grave sindrome del tunnel carpale mano destra e sinistra con associata sofferenza assonale del nervo radiale bilateralmente, sofferenza neurogena cronica a livello C5-C6 senza denervazione

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

in atto, dolori articolari diffusi maggiormente a carico degli arti inferiori, dolore ai medi gradi di flesso estensione del ginocchio destro e sinistro soprattutto a livello della rima articolare mediale alla digitopressione, ipomobilità del rachide cervicale e dorso-lombare difficoltà alla flesso estensione e alla torsione del collo, sindrome vertiginosa, dolore alla digitopressione a livello dorso lombare sulle spinose dorsali, Lasegue +++bilaterale, Vallaix +++ bilaterale, Wassermann bilaterale, deambulazione che avviene per brevi tratti e talvolta con necessità di ausili, quadro moderato/severo nello svolgimento delle normali attività quotidiane e lavorative richiedendo cure fisioterapiche frequenti e il ricorso ad ausili ortopedici, toni netti e validi accentuazione del II tono condizioni cardiocircolatorie in compenso emodinamico Classe NYHA II, lieve turba ivdx anomalie aspecifiche del recupero ventricolare, cardiopatia ischemica, dislipidemia, ipertensione arteriosa, ipotiroidismo, incontinenza urinaria da sforzo, sindrome ansioso – depressiva".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

II. il richiesto beneficio le sarà negato, avendo l'Inps riconosciuto in sede di visita presso il Centro Medico Legale una invalidità inferiore al 75%;

III. l'istante, quale lavoratore dipendente pubblico, al fine di vedersi riconoscere, a decorrere dalla data della domanda e/o da altra data accertata in corso di causa, i relativi benefici, quali la maggiorazione contributiva ai sensi dell'art. 80, c.3, L. 388/2000, chiede di verificare preventivamente lo stato delle sue condizioni sanitarie legittimanti le pretese.

1.3 In conclusione, formula le domande sopra riportate al paragrafo 1.

In via istruttoria chiede volersi ammettere CTU medico legale al fine di accertare le condizioni psico-fisiche della ricorrente.

2. In data 2.7.2026 si è costituito l'I.N.P.S. con memoria di costituzione.

2.1 In dettaglio:

a. eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;

b. eccepisce l'inammissibilità del ricorso ex art. 153 c.g.c. per mancanza della domanda amministrativa all'I.N.P.S., avendo presentato domanda, con la quale si è limitata a chiedere il mero accertamento dello stato invalidante e non il beneficio previsto dal citato art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000 e soltanto con il ricorso giurisdizionale ha rappresentato che

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

tale accertamento è finalizzato al riconoscimento della predetta maggiorazione contributiva;

c. eccepisce l'infondatezza della domanda nel merito in quanto le commissioni mediche competenti, nel caso in esame, non hanno (ancora) verificato l'esistenza di un'invalidità nella misura di legge;

d. in via istruttoria, si oppone all'istanza di CTU, e in subordine nomina fin d'ora quali consulenti di parte di parte Inps, congiuntamente e/o disgiuntamente, i medici indicati nella memoria di costituzione, evidenziando che le relative comunicazioni ufficiali dovranno essere inviate all'indirizzo p.e.c. contenziosogiudiziario.medicolegale@postacert.inps.gov.it;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2.2 In conclusione, chiede:

I. In via principale, nel merito, rigettare la domanda in quanto inammissibile, improcedibile e comunque e infondata in fatto ed in diritto,

con il favore delle spese.

3. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. Deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Parte ricorrente ha proposto ricorso, al fine di ottenere, al fine di ottenere l'accertamento, ai fini dei benefici della contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000, che la ricorrente è invalida in misura almeno pari al 75%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 19.05.2022 o da quella di giustizia.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. In via preliminare, è opportuno dare atto che l'INPS non ha compiutamente ottemperato all'obbligo, sulla medesima parte resistente incombente, ai sensi dell'art. 155, comma 3, c.g.c., di depositare il fascicolo amministrativo relativo alla parte ricorrente.

Nondimeno, fermo restando che detta parte resistente ha così assunto il rischio di eventuali conseguenze processuali da ciò derivanti, la causa può essere decisa, atteso che è pacifico tra le parti lo svolgimento dei fatti, come sopra descritti.

3. In via pregiudiziale, deve darsi atto che l'oggetto del ricorso è unicamente costituito dal riconoscimento dell'accesso ai benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000 che rientra, nella giurisdizione della Corte dei conti; mentre esula dall'oggetto della causa il riconoscimento

dell'invalidità civile che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., SS.UU., 23.10.2014, n. 22550).

4. Peraltro, l'affermazione della giurisdizione contabile lascia impregiudicata ogni valutazione circa eventuali cause di inammissibilità della domanda.

5. Quanto alla domanda giudiziale relativa al mero accertamento che lo stato patologico della ricorrente è tale da vedersi riconosciuto lo stato di invalidità con riduzione della capacità lavorativa in misura almeno pari al 75% al fine di poter conseguire i relativi benefici, quali la maggiorazione contributiva di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per due distinti profili.

6.1 Per un primo aspetto, con riguardo all'ammissibilità *ex* art. 153 c.g.c., deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

6.1.1 Dal ricorso emerge che la presentazione dell'istanza all'INPS, ente competente in materia, per il riconoscimento dei benefici *ex* art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000, è avvenuta in data 1.2.2024 (via p.e.c.), in data evidentemente successiva a quella (19.05.2022) di presentazione della (diversa)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

istanza (in all. 1 al ricorso) per il riconoscimento di invalidità civile (diversamente da quanto indicato nel ricorso, tale è l'istanza presentata nel 2022, e non finalizzata ai benefici l. n. 388 del 2000) che afferisce all'accertamento dell'invalidità civile sulla base di un procedimento autonomo e distinto da quello relativo alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6.1.2 Ciò posto, è pacifico dagli atti di causa e tra le parti che, in seguito alla presentazione della domanda dell'ora menzionato beneficio, l'INPS non abbia adottato alcuna determina (positiva o negativa) sulla stessa né consta che il ricorrente abbia provveduto alla notifica - nei confronti dell'Istituto - di una formale diffida all'adozione del provvedimento amministrativo sull'istanza *de qua*, viceversa espressamente richiesta, a pena di inammissibilità dall'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., per legittimare la proposizione di ricorso avverso il silenzio serbato dall'Istituto previdenziale.

Per completezza, giova precisare che i benefici oggetto del presente giudizio non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo, di cui

all’art. 1 del D.P.R. n. 698 del 1994, citato da parte ricorrente nel ricorso.

6.1.3 Ne deriva l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. (cfr. per tutte Cdc., sez. I giur. app., 9.6.2023, n. 253 e Cdc, sez. giur. Puglia, 2.8.2024, n. 165; sez. giur. Lazio, 17.10.2024, n. 480; 14.4.2025, n. 195).

Peraltro, tale orientamento, di integrale applicabilità dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., è confermato in giurisprudenza anche con specifico riferimento ai ricorsi proposti ex art. 445-bis c.p.c. (per tutte, cfr. Cdc, sez. I app., 9.6.2023, n. 253; sez. giur. Puglia, 2.8.2024, n. 165; 11.6.2024, n. 132).

Da tale orientamento, seppur non univoco, come rilevato dalla difesa della ricorrente, non si ravvisano motivi per discostarsi, data, da un lato, l’impossibilità di disapplicare la norma primaria di cui al menzionato art. 153 c.g.c. e dall’altro, la circostanza che il diverso orientamento si trae da sentenze che non risultano avere trattato specificamente funditus la questione di inammissibilità qui affrontata.

6.2 Il secondo profilo di inammissibilità concerne la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6.2.1 Infatti, la Corte di cassazione (SS.UU. civ. 21903/2021 par.19; nonché sez. lav., 29.11.2019, n. 31284; id, 9.4.2019, n. 9877) sulla scorta di un orientamento già consolidato, ha affermato che per fruire dei benefici qui richiesti occorre la contestuale presentazione dell'istanza di pensione, nei seguenti termini: "*Il beneficio è, infatti, strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini, e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero riconoscimento della invalidità superiore al 74%, da solo considerato non comporta il riconoscimento di alcun diritto.*"

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Tale orientamento peraltro è stato condiviso sia dalla giurisprudenza di appello di questa Corte (cfr. Cdc, sez. I app., 9.6.2023, n. 253, che ha evidenziato come sia isolata la pronuncia in senso diverso di Cass. civ., sez. lav., n. 30636/2022), sia da questa Sezione con sentenza 2.4.2021, n. 314/2021, con motivazioni che questo Giudice condivide, pur nella consapevolezza dell'esistenza di diverso orientamento nella giurisprudenza di primo grado. In definitiva per questo aspetto, si ritiene che, nella predetta

situazione di fatto, la posizione di parte ricorrente sia di mera aspettativa (come avviene, di regola, in materia pensionistica prima della effettiva e concreta maturazione dei requisiti per la fruizione dei vari istituti) e non di diritto (soggettivo), come viceversa sostenuto dalla difesa di parte ricorrente.

6.2.2 Nel caso di specie, parte ricorrente, tuttora in servizio, non ha ancora presentato domanda di pensione, sicché deve presumersi che non abbia ancora maturato i relativi requisiti pensionistici, su cui fondare la accessoria richiesta del beneficio figurativo.

6.2.3 Anche per questo profilo, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Mette conto precisare che la dichiarata inammissibilità assorbe anche la questione dell'eventuale improcedibilità (cfr. punto 2 della circolare I.N.P.S. n. 131/2012) in sede amministrativa dell'istanza presentata in data 1.2. 2024. Detta istanza, infatti, risulta inviata all'INPS solo per p.e.c. e non in via telematica, in difformità da quanto stabilito dall'INPS ex art. 38, comma 5, d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pertanto, ove si dovesse considerare improcedibile detta istanza, *a fortiori* si dovrebbe pervenire alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, atteso che l'improcedibilità dell'istanza opera, quanto ad effetti nei riguardi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., come mancata presentazione dell'istanza, non potendosi postulare l'obbligo di concludere il procedimento a carico dell'INPS in relazione ad istanza improcedibile.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

7. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile.

8. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi la questione di inammissibilità del ricorso -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

9. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese legali;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.7.2026.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.07.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
23.07.2026 12:38:21
GMT+02:00